

DARE GIUSTIZIA E RICONOSCERE DIRITTI NON PUÒ COINCIDERE CON L'UTILIZZO DI ALGORITMI

di **Claudio Contessa**

In anni recenti ha suscitato vivo interesse la possibilità di utilizzare sistemi di machine learning avanzati al fine di formulare previsioni sull'esito di giudizi non ancora iniziati (o non ancora conclusi). Tali strumenti solitamente vengono ricondotti alla categoria della cosiddetta giustizia predittiva.

È appena il caso di chiarire che il dibattito in questione non si riferisce agli strumenti (ormai piuttosto diffusi anche in Italia) di informatizzazione più o meno estesa di singoli segmenti dell'attività giudiziaria a supporto dell'attività del giudice e dei suoi ausiliari (come accade ormai da alcuni anni nel campo del processo civile e del processo amministrativo telematico). Ci si riferisce piuttosto a sistemi che perseguono il ben più incisivo obiettivo di prevedere, coadiuvare (o, addirittura, sostituire) l'attività del giudice-essere umano attraverso il ricorso a modelli predittivi i quali, basandosi sull'esame di un gran numero di precedenti, siano in grado di anticipare – con alto grado di attendibilità – la decisione che potrebbe essere adottata dal giudice nelle condizioni date.

Intendiamoci: l'aspirazione a rendere ampiamente prevedibile ogni decisione giudiziaria (e quindi, a renderla sostanzialmente automatica, sottraendo al giudice ogni rilevante margine di interpretazione della norma) viene da lontano: già alla fine del '700 Montesquieu auspicava un giudice che fosse solo *bouche de la loi* mentre Max Weber sosteneva che, al fine di realizzare un moderno capitalismo, fosse necessario rendere il diritto «calcolabile in modo simile ad una macchina».

Non è qui il caso di soffermarsi sulle ragioni (storiche, politiche, di contesto) che sono alla base della risorgente insofferenza verso l'attività interpretativa dei giudici. È invece importante osservare che l'impetuoso sviluppo delle tecniche algoritmiche pone di certo un tema noto da tempo (quello dell'automatismo, della prevedibilità e della rapidità delle decisioni giudiziarie), ma lo affronta con strumenti semplicemente impensabili fino ad alcuni anni fa e – soprattutto – con l'inarrestabile forza della concretezza.

Attualmente, per essere realisti, non occorre domandarsi se vi sarà un futuro nell'utilizzo dei sistemi di AI nel settore delle decisioni giudiziarie ma quando e attraverso quali percorsi tale utilizzo si affermerà nella pratica e se i poteri pubblici saranno in qualche misura in grado di governare il fenomeno.

Alcuni punti fermi possono aiutare a meglio comprendere il fenomeno già in atto.

In primo luogo occorre osservare che i sistemi di giustizia predittiva non rappresentano uno scenario futuro, ma una realtà già ben nota e sperimentata in alcuni Paesi e in alcuni ambiti specifici (basti pensare al software francese *Prédicte*, che già da alcuni anni è largamente utilizzato dal mondo forense ovvero al sistema *Prometeia*, già ampiamente utilizzato dalla Corte suprema argentina per la soluzione di casi ripetitivi).

È noto, del resto, che grandi piattaforme di transazione fra privati utilizzino ormai da anni software di Online dispute resolution (Odr) per risolvere in modo automatizzato decine di milioni di potenziali contenziosi fra le parti (il caso più noto è quello di eBay).

Ma il punto è che, sino ad ora, tali sistemi sono stati essenzialmente finalizzati a prevedere (in modo più o meno attendibile) l'esito possibile

di un giudizio in favore delle strategie difensive degli avvocati e di professionisti del diritto diversi dai magistrati.

È evidente, però, che – almeno dal punto di vista tecnologico – il passo che separa un'attività predittiva (basata sul data processing di enormi moli di informazioni relative a precedenti giudiziari) da un'attività sostanzialmente decisionale (basata sull'anticipazione possibile di uno schema di decisione, essenzialmente ricalcata sui precedenti disponibili) sia assai breve.

La tecnologia rende ora possibile, infatti, il passaggio dall'aspirazione illuministica a un giudice-macchina alla possibile creazione di una macchina-giudice.

Ma il fatto che dalla pura e semplice automazione di una ragionevole previsione sia tecnicamente possibile passare a un sistema di digitalizzazione della decisione giudiziaria non significa affatto che questo esito sia auspicabile, né che debba essere accettato come un esito inevitabile dello sviluppo tecnologico. Di questo sembra essere consapevole il legislatore dell'Ue il quale, nell'ambito del regolamento Ue sull'IA, di imminente approvazione, ha annoverato fra i sistemi di IA «ad alto rischio» quelli «destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per interpretare i fatti o il diritto e per applicare i fatti o il diritto e per applicare la legge a una serie concreta di fatti».

Allo stato attuale, infatti, esistono almeno tre ragioni che sconsigliano fortemente il passaggio da sistemi di IA puramente predittiva (di fatto, a uso degli avvocati) a sistemi di IA predittiva ma in chiave decisionale (a uso dei giudici).

La prima è che il processo di decisione giudiziaria è caratterizzato da un numero talmente alto di variabili (giuridiche, fattuali, sociali e “di contesto”) da sconsigliare un suo trattamento attraverso sistemi fondati essenzialmente sull'elaborazione statistica dei precedenti.

La seconda è che, anche se ci si volesse limitare a relegare il ricorso a tali sistemi a un semplice ausilio statistico per il giudice, quest'ultimo finirebbe prima o poi per subire inevitabili forme di influenza o addirittura di appiattimento della decisione finale sul pronostico.

La terza (probabilmente, la più rilevante) è che il ricorso a sistemi di IA predittiva basati sul *data processing* dei precedenti giudiziari ben difficilmente sarebbe in grado di elaborare un'interpretazione evolutiva degli stessi e farebbe sì che la decisione giuridica non si ponga alla ricerca della soluzione più giusta, ma di quella più probabile e quindi prevedibile.

Quest'ultimo rischio (almeno nello stato attuale di evoluzione delle conoscenze, anche nel campo dell'IA) appare certamente il più rilevante.

Del resto, se Rosa Parks (l'attivista dei diritti civili statunitense che nel 1955 rifiutò a Montgomery di cedere il suo posto a un bianco su un autobus, dando così origine a una vicenda giudiziaria che la Supreme Court americana concluse con una storica decisione l'anno successivo) avesse rimesso la sua decisione a un sistema di giustizia predittiva, avrebbe probabilmente finito per cedere il suo posto all'uomo bianco che le aveva imposto di lasciarlo.

Presidente di sezione
del Consiglio di Stato

**Osservatorio Fondazione
Bruno Visentini**

© RIPRODUZIONE RISERVATA